

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

-SEZIONE LAVORO-

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

PER: SECCI GIADA (C.F. SCCGDI75E68B354O) nata a Cagliari (CA) il 28.05.1975 e residente a Capoterra (CA) Traversa via della Vittoria n. 30, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso del foro di Roma (C.F. NSADNC65M03H501Z) come da mandato in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), che dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC ai seguenti indirizzi PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org e francescavirga@ordineavvocatiroma.org;

-Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ MIUR, in persona del Ministro *pro tempore* – con sede in Roma, viale Trastevere, n. 76/A, 00153, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Cagliari (CA) alla Via Dante, 23/25, 09128;

- Resistente-

OGGETTO: DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE REINSERITA NELLE GRADUATORIE GPS PRIMARIA INCROCIATE SOSTEGNO I^a FASCIA, IN POSIZIONE 628 CON IL LEGITTIMO PUNTEGGIO DI 71.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Nel giugno 1994, presso la Scuola Magistrale Niccolò Tommaseo in Cagliari, la ricorrente conseguiva il diploma di “*maturità psico-pedagogico sperimentale quinquennale EGERIA per assistenti comunità infantili*” (**cfr. all. 1**), corrispondente al diploma di maturità professionale assistenti comunità infantili compreso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio (art. 4 del DPR 31/05/1974 n. 419).

Successivamente la ricorrente presentava domanda di inserimento nelle GAE riservato ai Diplomati magistrali; pertanto, consegnava *brevi manu* all'Usp di Cagliari, la documentazione riguardante i titoli ed i servizi dalla stessa posseduti, così come richiesto.



Effettuati i controlli di rito e ritenuti validi i titoli presentati, l'amministrazione inseriva la ricorrente all'interno delle graduatorie per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia.

In virtù del detto inserimento la ricorrente riceveva, dall'Ufficio scolastico di Cagliari, incarichi per supplenze annuali da effettuare all'interno delle scuole primarie.

Di fatto, in data 16.12.2016 la docente SECCI GIADA veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro presso l'istituto VILLASOR "E.PUXEDDU" - CAIC840003, in qualità di **docente di scuola primaria**. La proposta di assunzione prot. n. 5046 in data 12/12/2016, accettata dall'interessata, riportava posizione di graduatoria 279 con punteggio 23 (**cfr. all.2**).

In data 21.09.2017 veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro presso l'istituto CAPOTERRA 1, in qualità di **docente di scuola primaria**. La proposta di assunzione prot. n. 7801 in data 19/09/2017, accettata dall'interessata, riportava posizione di graduatoria 10 con punteggio 23 (**cfr. all.3**).

In data 12.08.2018 la ricorrente inoltrava alla Regione Sardegna domanda di partecipazione concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno d.m. 17 ottobre 2018 - d.d.g. 1546/2018 (**cfr. all.4**).

In data 11.09.2018 veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro presso l'istituto CAPOTERRA 2 - CAEE088006, in qualità di docente di scuola primaria. La proposta di assunzione prot. n. 000 in data 10/09/2018, accettata dall'interessata, riportava posizione di graduatoria 179 con punteggio 23 (**cfr. all. 5**).

In data 08.12.2018 la ricorrente riceveva comunicazione a mezzo della quale il MIUR la informava circa l'avvenuta convalida del titolo di accesso utile per partecipare al concorso di cui innanzi, come da estratto che segue (**cfr. all. 6**).

In data 15.05.2019 la ricorrente riceveva convocazione afferente al concorso straordinario per la scuola primaria (**cfr. all.7**), che superava brillantemente.



Ed infatti, il nominativo della ricorrente figura al secondo posto all'interno della graduatoria afferente al concorso regionale per l' immissione in ruolo per la scuola primaria.

In data 11.09.2019 (**cfr. all. 8**) l'odierna ricorrente veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro presso l'istituto scuola primaria CAPOTERRA 2 CAPOTERRA - CAEE088006, in qualità di docente di scuola primaria. La proposta di assunzione prot. n. 5242 in data 10/09/2019, accettata dall'interessata, riportava posizione di graduatoria 200 con punteggio 59.

Nell'anno 2020, vista la pendenza innanzi al TAR del Lazio, di un ricorso proposto da docenti titolari di diploma di maturità magistrale, non considerato quale titolo idoneo per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (per brevità, anche GAE), la ricorrente rinunciava al ruolo da GAE.

A seguito di tale rinuncia, la stessa provvedeva ad iscriversi nelle Graduatorie Provinciali per la provincia di Cagliari (GPS), per l'insegnamento nella scuola primaria ed in quella dell' infanzia.

In data 18.09.2020 (**cfr. all. 9**) veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro presso la scuola primaria CAPOTERRA 1 CAPOTERRA - CAEE039001, in qualità di docente di scuola primaria. La proposta di assunzione prot. n. 4473 in data 18/09/2020, accettata dall'interessata, riportava posizione di graduatoria 631 con punteggio 71.

Nel medesimo anno scolastico, il detto istituto veniva delegato dall'USP (ufficio scolastico provinciale) ad effettuare i dovuti controlli afferenti ai titoli di accesso e dei servizi prestati dai docenti, compresa la ricorrente.

All'esito della detta verifica, tutti i punteggi della ricorrente venivano convalidati.

In data 13.09.2021 (**cfr. all. 10**) la stessa veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro presso la scuola primaria CAPOTERRA 1 CAPOTERRA - CAEE039001, per n. 24 ore settimanali, in qualità di **docente di scuola primaria**. La proposta di assunzione prot. n. 495 in data 10/09/2021, accettata dall'interessata, riportava posizione di graduatoria 628 con **punteggio 71**.



Nell'anno 2021 la docente riceveva ulteriore incarico di supplenza presso il medesimo istituto.

Con decreto N. 796 (**cfr. all. 11**) la Direzione Didattica Statale – 1° circolo Via Lamarmora, preso atto che la ricorrente risultava inserita nelle **GPS primaria Incrociate Sostegno Fascia I, posizione 628, punti 71 per la scuola primaria**, nonché nelle **Graduatorie ISTITUTO PRIMARIA 2 fascia, posizione 70 con punti 71, INFANZIA posizione 78 punti 59**, effettuava i controlli delle dichiarazioni presentate con l'inoltro della domanda di inserimento nelle G.P.S. dell'A.T.S. di Cagliari.

All'esito dei controlli espletati, il punteggio della ricorrente e la posizione assegnata all'aspirante veniva rideterminato nel seguente modo: **Fascia I^ punti 35**.

Tanto avveniva in quanto **l'amministrazione annullava il punteggio relativo al servizio prestato per la scuola primaria** escludendo la docente dalla graduatoria della primaria per **titolo di accesso non valido**.

Lo stesso titolo d'accesso che era stato ritenuto valido dalla medesima amministrazione dal 2016 al 2021.

Il medesimo titolo di accesso che ha consentito alla ricorrente di partecipare e vincere il concorso straordinario bandito nel 2018.

Titolo soggetto a tutte le opportune verifiche previste dall'ordinanza ministeriale 60/2020 e soggetto a progressione crescente, come evincibile dai contratti allegati al presente atto.

In data 18.10.2021, visto il decreto di esclusione della ricorrente dalle GPS, il Dirigente Scolastico dell'istituto SCUOLA PRIMARIA CAPOTERRA 1 CAPOTERRA - CAEE039001 emetteva decreto di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro della ricorrente (**cfr. all. 12**), a far data dal 16.10.2021, computando agli effetti giuridici ed economici il servizio prestato dal 13.09.2021 al 16.10.2021.

Il medesimo giorno la ricorrente prendeva servizio presso il medesimo Circolo Didattico sino al 30 giugno 2022, però, questa volta però in qualità di docente per la scuola dell'infanzia e non della scuola primaria.



Quanto accaduto alla ricorrente è assolutamente immotivato, illogico, erroneo e destituito di ogni fondamento, tanto in fatto quanto in diritto.

L'amministrazione ha, arbitrariamente, privato la docente di tutti gli anni trascorsi in qualità di docente nella scuola primaria, ritenendo valido, esclusivamente, il servizio prestato presso la scuola dell'infanzia.

L'interesse della ricorrente è dunque quello di adire l'autorità giudiziaria competente al precipuo fine di veder riconosciuto il proprio diritto al reinserimento nelle **GPS primaria incrociate sostegno I^ fascia, in posizione 628 con il legittimo punteggio di 71.**

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Occorre preliminarmente osservare, in relazione alla giurisdizione rispetto alle pretese di inserimento nelle graduatorie che, come sostenuto dalla recente sentenza n. 2823/2019 del Tribunale di Roma, sulla base dell'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (ord. n. 25972 del 16/12/2016; v. anche, tra le altre, ord. n. 25840/2016 e n. 21196 del 13 settembre 2017), *"che occorre distinguere: Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario"*.

È evidente nel caso di specie che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA



COMPETENZA TERRITORIALE.

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Atteso che la ricorrente presta la propria attività lavorativa presso l'istituto SCUOLA PRIMARIA CAPOTERRA 1 CAPOTERRA - CAEE039001, il Tribunale territorialmente competente è quello di Cagliari.

IL VALORE “ABILITANTE” DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002.

I docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 hanno titolo all' inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali, tenuto conto che il DM 60/20 prevede che la prima fascia delle GPS di scuola dell'infanzia sia costituita dai docenti in possesso di specifico titolo di abilitazione.

Nello specifico trattasi di:

- Laurea in Scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento quadriennale o LM85bis Nuovo ordinamento);

-titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;

-titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e primaria conseguito all'estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.



	Tipologia
A	Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio
A.1	<p>Graduatoria per la scuola dell'infanzia, sulla base del voto di abilitazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria; titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27; titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia conseguito all'estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. <p>Le abilitazioni il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti</p>

Ciò posto, tutti coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, come la ricorrente, hanno pieno diritto a presentare domanda di accesso alle graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune.

Il diritto della ricorrente è sancito dall'art. 197 comma 1 del D.Lgs. 297/1994 e dall'art. 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998.

Queste disposizioni legislative, mai abrogate, attribuiscono infatti il valore abilitante permanente al diploma di maturità magistrale nonché il diritto ai possessori di partecipare ai concorsi a cattedra: l'abilitazione è infatti intrinseca al titolo medesimo e non è subordinata al superamento di alcuna ulteriore prova, esame o concorso.

Sul tema si sono espressi anche i giudici di piazza Cavour con sentenza **Cass. sez. lavoro, sent. 3830 del 15.02.2021** i quali, hanno fornito dei preziosi chiarimenti sulla natura abilitante alla professione docente per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) del titolo in esame.

La Cassazione ha dunque chiarito che:

“ Giova inoltre ricordare come la natura abilitante del titolo risulta chiaramente confermata anche dall'art. 4 del d.l. n. 87/2018, con cui lo stesso legislatore, nel definire i requisiti d'accesso al concorso riservato agli insegnanti abilitati per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia, ha riconosciuto in via autentica la natura abilitante del citato



diploma ponendolo su un terreno di piena equivalenza con la laurea (abilitante) in scienze della formazione primaria. L'art. 4, commi 1-quinquies e ss., del d.l. n. 87/2018 ha, infatti, riservato l'accesso al concorso ai docenti in possesso di un titolo abilitante, individuato nel: «a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria ... b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002»”.

Invero tale *ius superveniens* riveste una indubbia natura ricognitiva e confermativa circa la natura abilitante del titolo di cui trattasi, posto che ha consentito ai diplomati magistrali entro tale data, come nel caso della ricorrente, di partecipare al concorso straordinario bandito in quanto in possesso di un titolo abilitante.

In altre parole, non è che il diploma divenga abilitante per effetto della partecipazione al concorso, bensì proprio l'opposto: **i diplomati entro il 2001/02 hanno potuto partecipare al concorso bandito nel 2018 in quanto il diploma conseguito entro tale data era, ed è tutt'oggi, abilitante.**

La sentenza risulta altrettanto pregevole nella parte in cui riconosce che il diploma in questione ha natura abilitante e quindi consente l'inserimento nelle attuali GPS, nelle fasce riservate ai docenti abilitati.

Nel caso che qui ci occupa, infatti, la ricorrente in data 08.12.2018 ha presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno d.m. 17 ottobre 2018 - d.d.g. 1546/2018.

Il titolo d'accesso per partecipare al detto concorso era costituito dal diploma di maturità e titoli sperimentali equiparati (conseguiti entro l'a.s. 2001/02); pertanto, la ricorrente provvedeva ad inserire il detto titolo di accesso, come da estratto che segue.

Tipo di insegnamento (abilitazione conseguita in Italia)	SCUOLA PRIMARIA		
Procedura di conseguimento dell'abilitazione:	Diploma di maturità magistrale e titoli sperimentali equiparati (conseguiti entro l'a.s. 2001/02)		
Votazione conseguita:	37.6	Base votazione conseguita:	37
		Votazione in centesimi:	102
Data conseguimento Titolo:	16/07/1994		

Considerando che la ricorrente ha partecipato e positivamente superato il concorso in questione, è evidente che l'amministrazione, sulla quale incombeva l'onere di effettuare i dovuti controlli in riferimento al titolo d'accesso inserito dalla ricorrente, lo ha ritenuto, come effettivamente deve essere ritenuto, abilitante.



La sentenza in commento ha indubbiamente il pregio di avere fatto chiarezza sul valore del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ponendo fine alle incertezze determinate dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale sostenendo che «il valore legale del diploma magistrale può essere riconosciuto solo nei limiti previsti dalla disciplina transitoria in esame, ossia in via “strumentale”, nel senso di consentire a coloro che lo hanno conseguito entro l'a.s. 2001/2002 di partecipare alle sessioni di abilitazioni», aveva portato la giurisprudenza successiva a precludere ai diplomati magistrali non solo l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto, ma addirittura all'insegnamento.

Considerando che la Cassazione ha eliminato ogni incertezza, ritenendo il titolo posseduto dalla ricorrente quale abilitante all'insegnamento ed utile per l'inserimento nelle GPS di prima fascia, scuola primaria e infanzia, l'amministrazione dovrà assolutamente porre rimedio all'incresciosa vicenda.

L'esclusione della ricorrente dalla graduatoria è un fatto grave e palesemente in contrasto con quanto stabilito dalla Corte nonché con i contenuti dell'ordinanza richiamata.

Lo stesso dispositivo normativo, infatti, non pone limiti o restrizioni sulla tipologia di insegnanti (infanzia e primaria) se non per la data del conseguimento del diploma stesso.

A tanto si aggiunga che, così come precedentemente evidenziato, la ricorrente ha presentato servizio in qualità di docente scuola primaria :

- in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto COMUNE su tipologia posto INTERNO, con decorrenza dal 16/12/2016 e cessazione al 30/06/2017;

- per un posto SOST. MINORATI PSICOFISICI su tipologia posto INTERNO, con decorrenza dal 21/09/2017 e cessazione al 30/06/2018;

- per un posto COMUNE su tipologia posto INTERNO, con decorrenza dal 11/09/2018 e cessazione al 30/06/2019

- per un posto COMUNE su tipologia posto INTERNO, con decorrenza dal 11/09/2019 e cessazione al 30/06/2020.

Si precisa, altresì, che i punteggi ed i titoli posseduti dalla docente erano stato oggetto di verifica effettuata a cura degli istituti ove la stessa ha prestato la propria attività lavorativa.



Di fatto, l'art. 8 dell'ordinanza ministeriale 60/2020 espressamente prevede:

Articolo 8

(Valutazione dei titoli)

"1. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:

- a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1*
- b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2*
- c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3*
- d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4*
- e) prima fascia ITP, allegato A/5*
- f) seconda fascia ITP, allegato A/6*
- g) prima fascia sostegno, allegato A/7*
- h) seconda fascia sostegno, allegato A/8*
- i) prima fascia personale educativo, allegato A/9;*
- j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.*

2. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.

3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15.

4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.

5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.

6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.

7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.

8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.

9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.

10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio



richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura".

Orbene, in virtù di quanto disposto, sull'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie incombe l'onere di effettuare, **tempestivamente**, i controlli delle dichiarazioni presentate.

Dal momento che il primo contratto della ricorrente reca data 16.12.2016, è lapalissiano che i dovuti controlli siano stati espletati già a decorrere dal 2016, per continuare sino al 2021.

In tutti questi anni mai alcun decreto di rettifica punteggio è intervenuto né mai è stato posto in discussione la validità del titolo d'accesso.

Irragionevolmente, a distanza di ben 5 anni, l'amministrazione ritiene non valido il titolo d'accesso.

La stessa amministrazione che proprio in virtù di quel preciso titolo d'accesso ha ammesso la ricorrente al concorso straordinario del 2018, convocandola alle prove e nulla eccependo neanche a seguito del superamento dello stesso.

Si precisa, inoltre che l'art. 8 sopra riportato, afferma che **all'esito dei controlli di cui al comma 7, i titoli si intendono definitivamente validati.**

In ragione di tanto il Giudice non potrà che convenire con la presente difesa circa la validità del titolo d'accesso posseduto dalla ricorrente con conseguente inserimento della stessa nella graduatoria Gps primaria incrociate sostegno I fascia, in posizione 628 con il legittimo punteggio di 71.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale adito affinché, fissata ex art. 415/2 C.P.C. l'udienza di discussione di cui all'art. 420 C.P.C., e istruita la causa, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

NEL MERITO

ACCOGLIERE IL RICORSO E, PER L'EFFETTO,


















- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente ad essere reinserita nelle graduatorie GPS primaria incrociate sostegno I^a fascia, con il legittimo punteggio di 71 e, per l'effetto,

- **ORDINARE** all'Amministrazione resistente di procedere con il reinserimento della ricorrente nelle graduatorie GPS primaria incrociate sostegno I^a fascia, con il legittimo punteggio di 71.

Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.

Ai fini dell'eventuale integrazione del contraddittorio si chiede di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami.

Si allega, in copia, la seguente documentazione:

 1. copia diploma	25/10/2021 07:57	Adobe Acrobat D...	1.487 KB
 2. CONTRATTO 2016 SERVIZIO_TEMPOR...	25/10/2021 07:57	Adobe Acrobat D...	38 KB
 3. CONTRATTO 2017SERVIZIO_TEMPOR...	25/10/2021 07:57	Adobe Acrobat D...	38 KB
 4. Domanda di partecipazione concorso	25/10/2021 07:57	Adobe Acrobat D...	15 KB
 5. CONTRATTO 2018SERVIZIO_TEMPOR...	25/10/2021 07:57	Adobe Acrobat D...	49 KB
 6. convalida titolo di accesso per concorso	25/10/2021 07:57	Adobe Acrobat D...	180 KB
 7. convocazione concorso	25/10/2021 07:57	Adobe Acrobat D...	369 KB
 8. CONTRATTO 2019VSG	25/10/2021 07:57	Adobe Acrobat D...	33 KB
 9. CONTRATTO 2020VSG	25/10/2021 07:57	Adobe Acrobat D...	44 KB
 10.ULTIMO CONTRATTO DI LAVORO NE...	25/10/2021 07:57	Adobe Acrobat D...	44 KB
 11. DECRETO N° 796 RETTIFICA PUNTEG...	25/10/2021 07:57	Adobe Acrobat D...	958 KB
 12. Risoluzione Contratto - SECCI GIADA	25/10/2021 07:57	Adobe Acrobat D...	363 KB
 autocertificazione situazione reddituale	25/10/2021 07:57	Adobe Acrobat D...	630 KB
 Documenti d identità Secci Giada	25/10/2021 07:57	Adobe Acrobat D...	1.699 KB
 Procura alle Liti	25/10/2021 07:57	Adobe Acrobat D...	406 KB

Con ogni ulteriore riserva di deduzione, contro deduzione e produzione di documenti.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che la causa è di valore indeterminabile e che LA ricorrente è esente dal versamento, in quanto non ha avuto un reddito imponibile familiare ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002.



Roma, 19.11.2021

Avv. Domenico Naso

